



## Presidenza FISM Nazionale

Prot.n.84/24-na  
Circ.n.11/24

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle scuole dell'infanzia FISM  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 12 marzo 2024

### Oggetto: comunicazione all'AGENZIA DELLE ENTRATE delle erogazioni liberali ricevute

Il **4 aprile 2024** (il termine era al 16 marzo 2024, modificato con provvedimento dell' Agenzia Entrate n.83793 del 4 marzo 2024) è il termine ultimo per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni liberali deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da **persone fisiche** tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

### Finalità

La finalità della comunicazione è quella di potere utilizzare i dati delle erogazioni liberali nell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

### Gli enti interessati all'obbligo

Con riguardo all'ambito soggettivo, l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento suddetto ha ricordato che il DM 1 marzo 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 24) ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando **la platea degli enti del Terzo settore (Ets)** fino a ricomprendere non solo Onlus, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale **ma anche tutti gli altri enti iscritti nel Registro del Terzo settore (Runts)**. Si tratta di una specifica dovuta a seguito delle modifiche recate dal decreto Semplificazioni fiscali (DL 73/2022) in quanto le detrazioni/deduzioni fiscali di cui all'articolo 83 del Codice del Terzo Settore trovano applicazione alle liberalità effettuate nei confronti di tutti gli Ets (comprese le coop sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria).

Pertanto obbligati all'invio della comunicazione sono:

- le (Onlus) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore individuati dall'art.83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;

PRENDIAMO IL LARGO



## Presidenza FISM Nazionale

Per tutti gli enti suddetti l'obbligo scatta al superamento di precisi limiti dimensionali: se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite o proventi o entrate comunque denominati superiori a 220 mila euro annui. L'invio dei dati resta invece facoltativo per i soggetti i cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate rimangono al di sotto delle soglie suddette.

### Le nuove tempistiche di comunicazione

Solo per le liberalità riferite all'anno 2023, è fissato al 4 aprile prossimo il termine per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito.

La comunicazione va effettuata utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti obbligati possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998).

### Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute

Ai sensi del Decreto Ministeriale 1 marzo 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2024 i soggetti indicati al comma 1 di tale decreto e sopra citati sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione con riferimento:

- alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici
- alle erogazioni liberali effettuate dagli altri donatori, persone fisiche, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante

Nelle suddette comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.


### Opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali

Per l'anno 2023, le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera b), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 si applicano a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento Agenzia Entrate n. 83793 del 04/03/24 e **fino alla data dell'8 aprile 2024**.

In pratica entro tale termine l'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali può essere esercitata dal contribuente comunicando l'opposizione all'Agenzia Entrate fino all'08 aprile 2024 utilizzando il modello fac simile pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate, salvo l'abbia comunicato direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31/12 dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata.


Cordiali saluti.

Il Responsabile Area gestionale

Luca Lemmi  


Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli



PRENDIAMO IL LARGO